

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3835/2019 promossa da

CLIENTE

APPELLANTE

NEI CONFRONTI DI

BANCA

APPELLATA

OGGETTO: restituzione di somme trattenute a titolo di finanziamento.

CONCLUSIONI

Le parti, all'udienza del 11.7.2019, hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.

Per CLIENTE

“Voglia l'Adito tribunale di Monza, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così giudicare.

Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza:

1) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla BANCA e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 2.580,30 a favore del sig. CLIENTE, oltre rivalutazione e interessi legali dal dì della stipula del contratto;

2) condannare, altresì, la BANCA al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori, per dichiarazione di anticipo”.

Per BANCA:

“Si chiede che il Tribunale di Monza in funzione di Giudice d'Appello

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;

- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

Nel merito

- respinga le domande tutte formulate dal CLIENTE nei confronti di BANCA –per tutti i motivi esposti in atto - assolvendo la predetta Banca nel miglior modo da ogni avversaria pretesa e, per l'effetto, confermi integralmente le statuizioni del Giudice di prime cure;

In ogni caso:

Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Carlo Albanese, n. 2573 del 22 novembre 2019

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrenze maggiorate di CPA, IVA e 15 % quale contributo forfetario nelle spese generali."

IN FATTO

Con atto d'appello notificato in data 8 aprile 2019, CLIENTE ha impugnato la sentenza emessa in data 27.11.2018 dal Giudice di Pace di Monza nella causa promossa nei confronti di BANCA per sentirla condannare, in riforma della sentenza n. 16/2019, alla restituzione della somma di € 2.580,30, 2.580,30, asseritamente trattenuta in n modo odo indebito o dall'istituto di credito a seguito estinzione del contratto di finanziamento n. OMISSIS stipulato in data 12 maggio 2006. Ha censurato la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure aveva riconosciuto, in primis, l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 125 TUB in luogo di quella dettata dall'art. 125 sexies TUB e, secondariamente, la validità della clausola contrattuale con la quale le parti avevano stabilito che nulla fosse da corrispondere all'appellante in caso di cessazione anticipata del contratto, sostenendone al contrario la nullità in quanto vessatoria.

Ritualmente costituitasi, BANCA, condividendo l'esito del giudizio di primo grado, ha dedotto la correttezza dell'applicazione al caso in esame della disciplina dettata dall'art. 125 TUB, in forza della quale l'appellante aveva già ottenuto un'equa riduzione dei costi complessivi del contratto, non essendo invece pertinente il disposto dell'art. 125 sexies TUB in quanto introdotto dal d. lgs 141/2010 solamente in un momento successivo alla conclusione del contratto di finanziamento. Ha, inoltre, rimarcato la validità della clausola contrattuale censurata dalla ricorrente e, infine, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione del premio assicurativo atteso che il CLIENTE avrebbe dovuto richiederne la restituzione alla compagnia di assicurazione che lo aveva di fatto ricevuto.

Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 11.7.2019 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO

In data 12 maggio 2006 CLIENTE ha stipulato con INTERMEDIARIO – per il tramite del mediatore – il contratto di finanziamento n. XXXXXX, successivamente trasferito a BANCA, mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 22.000,00 da restituire in 120 rate da € 185,00 ciascuna, cui si doveva aggiungere il pagamento di ulteriori € 4.901,05 per commissioni ed € 720,62 per premio assicurativo. Nel mese di agosto 2011 il predetto accordo è stato estinto anticipatamente dall'appellante in corrispondenza della sessantesima rata attraverso il versamento della complessiva somma di € 11.320,28 così come indicato nel conteggio di estinzione anticipata prodotto in atti (doc. 6 dell'appellata).

A dire dell'appellante, a fronte di tale circostanza, l'istituto di credito non avrebbe tuttavia provveduto ad effettuare il rimborso della quota delle commissioni e del premio assicurativo per il periodo non goduto a seguito dell'estinzione anticipata, secondo il criterio *pro rata temporis*, per un ammontare inizialmente calcolato in € 4.421,98 e successivamente ridotto ad

Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Carlo Albanese, n. 2573 del 22 novembre 2019

€ 2.580,30 in quanto, nelle more del giudizio di primo grado, gli sarebbero stati restituiti € 1.557,47 a titolo di quote regolarmente pagate dal CLIENTE ma dichiarate erroneamente insolute dalla banca nel prospetto fornitogli al momento della cessazione anticipata del rapporto.

Il giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Monza si è concluso con una sentenza di rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore, il quale, conseguentemente, ne ha chiesto in questa sede la riforma.

Per quanto attiene alla censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 125 TUB al rapporto di cui è causa, il giudice di primo grado ha ritenuto non pertinente al caso di specie la disciplina di cui all'art. 125 sexies TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, in quanto entrata in vigore in data 19 settembre 2010, ossia successivamente alla conclusione del contratto in oggetto o (maggio 2006), e la motivazione è certamente condivisibile.

Sul punto, si consideri che l'art. 11 delle Preleggi sancisce il ben noto principio secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", dal quale si desume che la disciplina dettata dall'art. 125 sexies TUB - la quale, non avendo natura processuale, non è neppure soggetta al principio *tempus regit actum* - non può che trovare applicazione ai contratti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore (19 settembre 2010). Tale statuizione consente peraltro di escludere la fondatezza dell'ulteriore argomentazione formulata dall'appellante sulla base anche di alcune pronunce dei Giudici di Pace volta a ricondurre all'art. 125 sexies TUB la disciplina dei contratti ancora in essere alla data in cui si è verificata la modifica normativa: il principio del *tempus regit actum* (nel senso però di regolamentazione del contratto stipulato) impone, infatti, di applicare, per tutta la durata dell'accordo, la disciplina esistente al momento della sua conclusione, salvo che una disposizione successivamente introdotta non statuisca espressamente il contrario, cosa che non si è verificata nel caso di specie.

In aggiunta, la riconduzione del rapporto contrattuale in esame alla sola disciplina di cui all'art. 125 TUB non è ostacolata dall'adozione della direttiva 2008/48/CE, alla quale non può riconoscersi la natura di direttiva *selfexecuting* da cui deriverebbe l'obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa interna in contrasto con la fonte sovranazionale, per l'effetto decidendo il caso concreto in virtù delle disposizioni comunitarie - dal momento che proprio all'art. 30, primo comma, della direttiva è espressamente previsto che la stessa "non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione". Sempre sul punto, si può altresì rilevare che la natura *selfexecuting* della direttiva può esser esclusa in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che hanno costretto i giudici di merito di svariati Stati comunitari a rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per definire una linea ermeneutica univoca. Basti pensare, in tale ottica, alla pronuncia cui entrambe le parti hanno fatto riferimento nei propri scritti conclusionali (CGUE, Prima sezione, sentenza 11 settembre 2019, Lexitor sp. z o.o. v. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A., causa C-383/18), la quale ha per l'appunto fornito una soluzione in merito alle ambiguità relative alla nozione di costo complessivo del credito lasciate aperte dal tenore letterale delle disposizioni della direttiva.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Non attenendo ad una fonte applicabile al caso in esame, non è tuttavia necessario approfondire ulteriormente la portata della pronuncia.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, l'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento deve ritenersi regolata dall'art. 125, secondo comma, TUB che prevedeva unicamente in capo al consumatore la facoltà di adempiere o recedere in via anticipata senza penalità né possibilità di patto contrario e stabiliva che, qualora egli avesse esercitato tale facoltà, avrebbe avuto diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità previste dal CICR, modalità che, invero, non sono mai state oggetto di un apposito provvedimento, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile quanto stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro del 8.7.1992, art. 3, comma 1, in virtù del quale *“il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”*. È solo con il successivo art. 125 sexies TUB che la disciplina è stata oggetto di una parziale modifica attraverso la specificazione che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, con diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, salvo il diritto dell'istituto alla corresponsione di un indennizzo.

Benché, alla luce di quanto sin qui esposto, si possa affermare che costituisce un principio consolidato nel tempo il riconoscimento al consumatore del diritto ad ottenere un'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di rimborso anticipato, per ciò solo non può altresì giungersi alla conclusione che l'art. 125 TUB abbia natura di norma imperativa e, conseguentemente, non sia derogabile dalla volontà dei privati. Infatti, proprio a causa della mancata attuazione del contenuto precettivo della norma per il tramite di un'apposita disciplina emanata dal CICR e dovendosi dunque fare riferimento al dettato dell'art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 8.7.1992, si potrebbe ritenere astrattamente compatibile con il quadro normativo di riferimento una clausola contrattuale che prevede una riduzione del credito consistente nella restituzione dei soli interessi scalari residui (cfr. Corte di Appello di Salerno, sentenza n. 857/2018). Ciò non di meno, conformemente a quanto censurato dall'appellante, seppur teoricamente conforme al principio dell'autonomia negoziale, una siffatta clausola potrebbe concretamente comportare uno squilibrio nei reciproci rapporti imponendo un eccessivo onere a carico del soggetto finanziato qualora non sia compensata con equivalenti sacrifici in capo all'istituto di credito.

Venendo al caso in esame, l'art. 7 del contratto di finanziamento stipulato fra le parti espressamente prevedeva che *“in casi di estinzione anticipata del prestito, anche per l'eventuale rinnovo, le somme indicate alle lettere C) D), E), F) non saranno rimborsate trattandosi di costi o oneri sostenuti dall'intermediario o corrisposti a terzi, in unica soluzione e non recuperabili. Il mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi nominali sul capitale al tasso indicato al punto B2), per il periodo di rateazione non goduto”*, dovendosi quindi escludere dal computo delle somme rimborsabili, fra le altre, voci quali le commissioni della banca e dell'intermediario volte a remunerare l'attività imprenditoriale, le prestazioni effettuate, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la

Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Carlo Albanese, n. 2573 del 22 novembre 2019

copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi nel periodo di preammortamento, per i ritardi dei pagamenti delle amministrazioni, per le garanzie prestate per la puntuale riscossione delle quote e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto.

Il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda volta ad ottenere una pronuncia di nullità della predetta clausola in quanto vessatoria, si è limitato a verificare il requisito formale della duplice sottoscrizione previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., senza invece procedere ad un'indagine volta ad accertare se si fosse o meno verificato a carico del consumatore "un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, applicabile *ratione temporis* all'accordo di finanziamento oggetto di causa e peraltro sollecitatagli dall'attore/appellante.

E se non appaiono censurabili le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure in merito al rispetto del requisito formale della duplice sottoscrizione delle clausole relative alla limitazione delle somme ripetibili in caso di recesso anticipato – essendo tali clausole ben individuate e specificamente richiamate non solamente per il tramite della lettera o dell'articolo identificativo, bensì anche attraverso la loro rubrica – diversamente deve concludersi con riferimento alla questione relativa alla violazione dell'art. 33 d. lgs. n. 206/2005, del tutto omessa in sentenza e che va necessariamente affrontata in questa sede.

Sul punto ritiene il Tribunale che l'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore – indipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni up-front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale (quindi definibili quali commissioni recurring) – comporti un indebito vantaggio per l'istituto di credito nella misura in cui costituisce un fattore che incide in maniera determinante a disincentivare la parte contraente a recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in quanto, così facendo, eviterebbe la corresponsione dei soli interessi scalari residui. A ciò si aggiunga che non si rinvengono nel contratto norme di contrappeso che impongano un "sacrificio" di pari o simile portata in capo all'istituto di credito in modo tale da realizzare un equo bilanciamento dei rispettivi interessi.

Infatti, la non esigibilità da parte dell'istituto di credito degli interessi scalari residui non può intendersi come rinuncia a somme cui la banca avrebbe avuto astrattamente diritto a percepire e conseguentemente non può qualificarsi, ai fini di un bilanciamento dei rispettivi oneri contrattuali, quale sacrificio da contrapporre alla rinuncia imposta al cliente alle somme corrisposte in anticipo a titolo di commissioni dal momento che, ove la banca li dovesse esigere nonostante l'estinzione anticipata che comporta una rimodulazione dell'originario ammortamento, terrebbe una condotta contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico sotto il profilo dell'indebito arricchimento.

Nel caso *de quo*, l'istituto di credito ha correttamente provveduto, nel conteggio di estinzione anticipata del finanziamento, a scomputare gli interessi riferiti alle somme che sarebbero state oggetto di successiva corresponsione, adempiendo così all'obbligo assunto mediante la clausola contrattuale sopra richiamata. Ciò non è però sufficiente ad escludere la vessatorietà della clausola al pari, d'altronde, dell'avvenuto rimborso pro quota delle commissioni

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Carlo Albanese, n. 2573 del 22 novembre 2019

bancarie per un importo di € 230,52, le quali erano in ogni caso da restituire al recedente proprio in virtù dei summenzionati principi in tema di arricchimento senza causa, dal momento che, venuta meno l'esigenza di gestire il contratto di finanziamento per l'intera durata ipotizzata del piano di ammortamento, non v'era alcun altro motivo idoneo a giustificare la mancata ripetizione di somme già anticipate al momento della conclusione del contratto in quanto paramtrate proprio su quella durata.

Da ultimo, assume rilievo nella quantificazione delle somme oggetto di restituzione la ripetizione dell'importo di € 1.557,47 a titolo di quote regolarmente pagate ma dichiarate insolute nel conteggio di estinzione anticipata. Del rimborso di tali somme infatti v'è parziale prova documentale, rappresentata dal bonifico di € 555,00 effettuato dall'istituto di credito a favore del CLIENTE in data 4.10.2011 con causale "rimborso quote 07.2011 08.2011 09.2011" (doc. 7 appellata), la quale può essere suffragata dalla dichiarazione con cui l'appellante, già nel corso del giudizio innanzi al Giudice di Pace, aveva ridotto la propria pretesa restitutoria, passata da originari € 4.421,98 ad attuali € 2.580,30, proprio in ragione degli ulteriori versamenti che, seppur non documentati, sono stati in tal modo espressamente riconosciuti.

In definitiva, quindi, deve accertarsi la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento n. ... stipulato in data 12.5.2006 a cui consegue il diritto dell'appellante di ricevere ulteriori € 2.220,00 oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data del 2.3.2018 (non rinvenendosi alcuna messa in mora precedente) sino a quella del saldo effettivo.

Difatti, per quanto attiene alla domanda di restituzione delle quote residue del premio assicurativo, correttamente quantificate nella misura di € 360,30, benché si tratti di somme ripetibili per le medesime ragioni di cui ai paragrafi precedenti, si deve accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da BANCA., trattandosi di importi alla cui corresponsione è tenuta la compagnia assicurativa a favore della quale sono stati versati.

Tale conclusione è altresì supportata oggi da quanto previsto dall'art. 49 Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui: *"nei contratti di assicurazioni connessi a [...] finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato, le imprese nel caso di estinzione anticipata [...] del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria"*.

L'accoglimento parziale del gravame e della domanda originariamente proposta giustifica la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite sostenute da CLIENTE in entrambi i gradi di giudizio. Se, da un lato, è possibile recepire la liquidazione delle spese relative al primo grado in quanto non contestate da alcuno, oltre che conformi al D.M. n. 55/2014, quelle relative al presente grado di giudizio si liquidano come da dispositivo sulla base dei compensi medi e delle attività concretamente espletate di esame e studio, introduttiva del giudizio e decisoria.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Carlo Albanese, n. 2573 del 22 novembre 2019

Il Tribunale, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale riforma della sentenza n.1609/2018 emessa dal Giudice di Pace di Monza in data 11.12.2018, accerta la nullità dell'art. 7 del contratto di finanziamento n. XXXXXX stipulato tra le parti in data GG.MM.AAAA;
- per l'effetto, condanna BANCA a corrispondere in favore di CLIENTE la somma di € 2.220,00 oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data del 2.3.2018 sino a quella del saldo effettivo;
- accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di BANCA con riferimento alla domanda volta ad ottenere la restituzione della quota parte del premio assicurativo collegato al contratto di finanziamento n. XXXXX;
- condanna BANCA a rifondere in favore di CLIENTE i 2/3 delle spese di lite sostenute in entrambi i gradi giudizio che si liquidano, già ridotte, quanto al primo, in complessivi € 732,30, di cui 65,30 per spese esenti e 667,00 per compensi, e, quanto al secondo, in complessivi € 1.196,00, di cui 116,00 per spese esenti e 1.080 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta.

Così deciso in Monza in data 21 novembre 2019

Il Giudice
dott. Carlo Albanese

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*